



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
UFFICIO FALLIMENTARE

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott. Luigi Pentangelo

Presidente

Dott. Aniello Maria De Piano

Giudice rel

dott. Riccardo Sabato

Giudice.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sulla proposta di concordato fallimentare presentata [redacted] presentata in data 7 gennaio 2020;

OSSERVA

Le condizioni contenute nella proposta avanzata ai creditori erano le seguenti:

- Pagamento integrale, delle spese di procedura e del compenso del Curatore, entro il termine di 360 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato fallimentare. Le spese di procedura comprendono anche l'imposta di registro sul decreto di omologazione del detto Concordato.
- Pagamento integrale dei creditori privilegiati ammessi allo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria in data 12.04.2017, limitatamente agli importi ivi indicati, entro 360 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del Concordato.
- Pagamento dei crediti Chirografari, nella percentuale del 100% dell'importo del credito vantato da ognuno di loro, risultante dallo stato passivo reso esecutivo come sopra, da calcolarsi sul valore nominale del rispettivo credito così come risultante dal suddetto stato passivo, senza interessi, entro 360 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del Concordato.
- Nessuna garanzia aggiuntiva veniva offerta rispetto a quelle costituite dal patrimonio dell'assuntore e dai beni stessi della procedura concorsuale.

con ordinanza del 3.02.2020 il G.D. disponeva di integrare il piano concordatario con idonee garanzie;

in data 24.04.2020 [redacted] ad integrazione del concordato presentato, depositava integrazione al concordato dichiarando che: *"Quanto alla garanzia del puntuale adempimento degli obblighi concordatari assunti, intende e dà la sua disponibilità, obbligandosi, a farsi garante dell'esecuzione del Concordato: a) il sig. [redacted] nato a [redacted] codice fiscale: [redacted] ivi residente alla via Sant'Elena, 9, dando in garanzia l'intera sua quota pari ad un terzo (1/3) sul terreno sito in Trecchina (PZ) e distinto al Catasto Terreni del Comune di Trecchina al foglio 10 p.lle 287, 171, 172, 286, 288, 543, foglio 21 p.lla 836 e foglio 12 p.lle 92, 102, 295, 315, 526, 327 quale garanzia del concordato. Inoltre, il sig. [redacted] si obbliga ad aprire un conto corrente o un libretto bancario vincolato all'ordine del Giudice fallimentare, su cui obbligatoriamente verserà tutto il ricavato di eventuali atti di disposizione, debitamente autorizzati dal Giudice, dei beni appartenenti al fallimento, fino a concorrenza dell'importo indicato e pattuito nel Concordato fallimentare"*.

Il Giudice Delegato chiedeva il parere del comitato dei creditori e quello del curatore.

Il curatore, in data 11.5.2020, esprimeva parere negativo sulla proposta concordataria tenuto conto del fatto che [redacted] *intende assolvere agli impegni concordatari esclusivamente con l'alienazione a terzi dell'attivo fallimentare, nulla deducendo in merito alle*

proprie concrete capacità economiche – finanziarie, utili a garantire il pagamento delle spese di procedura e di tutti i creditori sociali qualora non riesca nell'intento liquidatorio dei beni rappresentanti l'attivo fallimentare. A parere dello scrivente, l'aver omissso ogni riferimento alla capacità di onorare egualmente e nei termini prospettati gli obblighi assunti del piano concordatario, qualora non dovesse riuscire a liquidare il patrimonio attivo del fallimento, non permette di verificare la serietà e concreta realizzabilità del concordato.

Infatti, a differenza di quanto dedotto dal sig. [REDACTED] l'eventuale mancato adempimento del piano non risulterebbe "neutro" per la procedura, ma comporterebbe il **rischio di dispersione, medio tempore, del patrimonio** delle masse attive dei fallimenti dei soci, con inevitabile danno per le pretese creditorie.

Altresì insufficiente è l'indicazione del garante sig. [REDACTED] in quanto nulla si deduce in merito alla consistenza economica e finanziaria dello stesso, avendo il proponente fatto esclusivo riferimento al suo patrimonio consistente nella quota pari ad 1/3 di taluni terreni siti in Trecchina.

Per quanto esposto, **si ritiene che il concordato presentato e le garanzie offerte non permettano di ritenere configurato il requisito della serietà e soprattutto della concreta realizzabilità della proposta**, in quanto non è dato comprendere come il proponente intenda adempiere al pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori sociali qualora non riesca nell'intento, nel termine di 360 giorni dall'omologa del concordato, di liquidare il patrimonio attivo del fallimento. Alla luce di quanto esposto, in assenza di elementi e documenti atti a dimostrare la concreta capacità finanziaria dell'assuntore e del suo garante ed in mancanza di ulteriori garanzie, si esprime parere negativo al concordato presentato." (cfr. pag. 4 parere).

Il giudice delegato in data 19.5.2020 con decreto ex art. 125 l.f. co. 2 disponeva l'inoltro della proposta ed il parere negativo del curatore al comitato dei creditori per la emissione del suo parere di legge.

Acquisiti, in data 16.6.2020, il parere positivo del CDC con due voti a favore ed uno contrario (nella persona dell'opponente), il Giudice Delegato disponeva che la proposta fosse comunicata ai creditori.

Nel termine stabilito dal Giudice Delegato ex art. 125 l. fall. nessun creditore faceva pervenire nella cancelleria del Tribunale dichiarazione di dissenso.

In data 1.10.2020 il Giudice Delegato, ex art. 129, comma 2, l. fall. fissava il termine di giorni 20 dalla comunicazione del provvedimento per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori.

In data 20.10.2020 il curatore depositava la relazione finale allegando il verbale di adunanza del comitato dei creditori del 17.10.2020 nel quale si dava atto dell'assenza ingiustificata di [REDACTED] (attuale opponente) votando all'unanimità in senso favorevole alla proposta di concordato.

In data 20.10.2020 con ricorso a norma dell'art. 26 l. fall., [REDACTED] proponeva opposizione avverso l'omologazione del concordato fallimentare così come proposto contestando: a) l'elusione delle garanzie patrimoniali del credito atteso che la proposta è stata avanzata da [REDACTED] soltanto con riferimento ai creditori della società [REDACTED] con esclusione dei creditori dei soci illimitatamente responsabili; b) mancanza di causa ed indeterminatazza dell'oggetto del concordato in considerazione del fatto che proponente si limita a prevedere il soddisfacimento dei creditori unicamente attraverso la liquidazione dell'attivo fallimentare, senza alcun impegno patrimoniale proprio; c) la proposta concordataria è del tutto

lacunosa e deficitaria, in quanto il proponente non specifica la consistenza del suo patrimonio e non offre alcuna garanzia per il soddisfacimento dei creditori; d) che il vantaggio economico che otterrebbe il proponente in caso di omologa sarebbe ingiustificato ed iniquo. Infatti, a fronte di un pagamento di € 84.183,54 da effettuare in favore dei creditori destinatari della proposta di concordato (oltre spese di procedura e compenso del curatore) e, peraltro, da eseguire attraverso la liquidazione dei beni della procedura e non mediante l'impegno del suo patrimonio, [REDACTED] beneficerebbe del trasferimento di tutti i beni mobili ed immobili compresi nell'attivo, inclusa la liquidità di cassa, per un ammontare complessivo di ben 689.752,08 euro, di cui € 257.135,84 relativi all'attivo del fallimento di [REDACTED]

Il Tribunale procedeva all'istruzione della causa ed in data 16/12/2020, sentite le parti, riservava la decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, nell'esame della proposta il tribunale deve, in primo luogo, procedere ad un controllo di legittimità che riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.

Nel caso di specie, la procedura si è svolta regolarmente e tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati: infatti è stata raggiunta la maggioranza prescritta per l'approvazione del concordato.

Nel silenzio della norma, si presenta problematica l'individuazione dell'ulteriore ed eventuale contenuto del giudizio di omologazione ed in particolare ci si chiede quale sia l'ambito del giudizio di merito cui si fa luogo in presenza di opposizioni, e se questo si accompagni a quello di legittimità.

La prima considerazione che va fatta è la non riconducibilità del giudizio di omologazione in caso di opposizioni, ad un giudizio di mera legittimità formale. Né, d'altra parte, nel silenzio della legge pare ipotizzabile un giudizio di merito "pieno", identico a quello espressamente previsto nel caso di classi dissenzienti.

Con l'opposizione i creditori possono chiedere che il tribunale valuti se il merito della proposta, ovverosia la sua convenienza e la sua fattibilità, sia stato correttamente esaminato nel corso del procedimento. Giudizio che va quindi riferito alla completezza, logicità e coerenza interna dei pareri del curatore e del comitato dei creditori ex art. 125 l. fall. e della relazione motivata e del parere definitivo del comitato dei creditori ex art. 129 l. fall. Il merito della proposta può essere fatto valere, quindi, soltanto attraverso la contestazione della incompletezza o irragionevolezza dei suddetti pareri.

Poiché nel caso di specie il creditore [REDACTED] ha proposto opposizione all'omologa, contestando la non convenienza della proposta concordataria, oltre che la sua fattibilità, il Tribunale deve valutare se il curatore ed il comitato dei creditori abbiano adeguatamente e compiutamente motivato in ordine a tali profili della proposta concordataria, seppure limitatamente ai creditori opposenti, valutando da una parte se essi possano risultare soddisfatti dal concordato, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, dall'altra la serietà delle garanzie offerte.

Alternative concretamente praticabili che, a parere di questo collegio, si risolvono nella prosecuzione della liquidazione fallimentare, alla luce delle svariate tipologie indicate dall'art. 124 l. fall. che non consentono alcun altro giudizio comparativo.

La valutazione di questi elementi deve condurre al rigetto del concordato.

Ed invero, la *ratio* del concordato fallimentare è consentire ai creditori di conseguire più di quanto ricevessero con la liquidazione fallimentare, o di conseguirlo prima (o eventualmente, con maggior certezza) e di permettere al debitore di arrestare la procedura fallimentare.

Nel predisporre il programma di componimento, il proponente non è soggetto a vincoli purché soddisfatti i creditori in misura superiore all'alternativa liquidatoria.

La legge, infatti, prevede che i creditori muniti di privilegio possono non essere soddisfatti integralmente, purché gli stessi abbiano: a) una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita; b) il valore di mercato del cespite o credito oggetto di garanzia sia calcolato a mezzo di relazione giurata redatta da un esperto o da un revisore contabile o da una società di revisione designati dal tribunale.

Con riferimento ai creditori chirografari la norma non individua una percentuale minima di soddisfacimento degli stessi, la quale va individuata, anche in tal caso, in un importo non inferiore a quanto il fallimento potrebbe erogare al ceto chirografario mediante la liquidazione dell'attivo. L'unico limite, infine, previsto consiste nell'impossibilità per il proponente di modificare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Nel procedimento avente ad oggetto l'omologazione dello stesso, è bene precisare che il giudice delegato ha perso il potere di sindacare la convenienza, limitandosi ad acquisire il parere del curatore e del comitato dei creditori, i quali devono far riferimento *"ai presumibili risultati della liquidazione"*.

A seguito della riforma, infatti, è stato accentuato il carattere privatistico del concordato leggendosi nella relazione illustrativa della legge che *"viene sottratto al giudice delegato il potere di valutare l'eventuale convenienza della proposta"*. In tal senso anche la Suprema Corte la quale afferma che *"il controllo del Tribunale [sia] limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione [...] restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori"* (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, n. 19645; v. anche Cassazione Civile, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274).

Viceversa, nell'attuale assetto, importante ed indispensabili è il parere del curatore, che deve essere richiesto come condizione di procedibilità ma, tuttavia, non è vincolante ed ha la funzione di informare il comitato dei creditori, chiamato a rendere altro successivo parere.

In riferimento al concordato fallimentare, l'orientamento del legislatore emerge in particolare dalla devoluzione del giudizio di convenienza della proposta ai creditori, ai quali la L. Fall., artt. 127 e 128, demandano l'approvazione del concordato sulla base del parere formulato dal curatore e dal comitato dei creditori con riguardo ai presumibili risultati della liquidazione, restando pertanto soppressa la preventiva valutazione già affidata dall'art. 125 al giudice delegato, al quale spetta ora soltanto un controllo sulla ritualità della proposta.

Il nuovo ruolo del giudice è evidenziato anche dalla ridefinizione dell'ambito del procedimento di omologazione, che ha ad oggetto la verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione, salvo che il concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti, dovendosi in tal caso verificare se i creditori appartenenti alle predette classi possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili; al di fuori di quest'ultima ipotesi, resta pertanto esclusa ogni valutazione sul contenuto della proposta.

Nel caso di specie nonostante il parere negativo del curatore, i creditori hanno espresso voto favorevole approvando la proposta concordataria.

Nondimeno, proprio con riferimento al parere espresso dal CDC, manca una adeguata e sufficiente motivazione in ordine alla convenienza del concordato, laddove, anche nella relazione finale ex art. 129, comma 2, l. fall. ci si è limitati a prendere atto della proposta esprimendo parere favorevole.

Infatti, come rappresentato dall'opponente, sussistono seri dubbi per l'alienazione in sede concordataria di tutto l'attivo ad un valore pari a quello di stima e, quindi, a quello presumibile di liquidazione in sede fallimentare, tenuto conto del fatto che nessun esborso patrimoniale proviene dall'assuntore il quale si limiterebbe a liquidare gli *asset* attivi della procedura, al pari del curatore, escludendo però i creditori dei soci illimitatamente responsabili, il che rende palese come la soluzione concordataria si presenti meno conveniente per tutti i creditori, ivi compresi quelli oppositori, oltre che difficilmente realizzabile.

Circostanze note sia al curatore che al comitato dei creditori, pur tuttavia non prese in considerazione da questi ultimi, nonostante il parere negativo del curatore, nella relazione di rispettiva competenza.

Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato fallimentare.

Le spese del procedimento restano a carico del proponente e si liquidano in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonero definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato fallimentare proposto da [REDACTED] e relativo al Fallimento 18/2015 nei confronti della massa dei creditori, in persona del curatore dott. Giampiero Petracca **ACCOGLIE** l'opposizione e per l'effetto rigetta la domanda di concordato fallimentare proposto da [REDACTED]

DISPONE che prosegua la procedura fallimentare, riprendendo il suo normale corso.

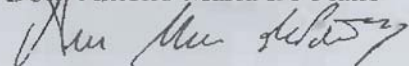
PONE le spese del giudizio a carico del proponente, liquidate in complessivi euro 2.000,00.

DISPONE che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 17 l. fall.

Lagonero, 20/01/2021.

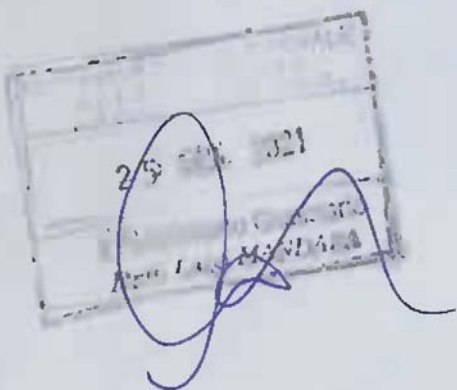
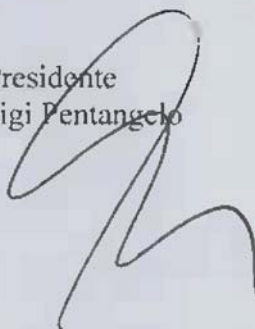
Il giudice rel.

Dott. Aniello Maria De Piano



ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Presidente
Dott. Luigi Pentangelo



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it